

CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 16 febbraio 1991, n. 1666.

La mancata adozione dello scrutinio segreto non comporta la nullità della delibera con la quale è dichiarata la decadenza, per incompatibilità per lite pendente, del consigliere eletto.

Omissis.

Considerato che ogni censura è, peraltro, infondata;

che, infatti, non sussiste la nullità dedotta sub a), poiché – come è *ius receptum* – l'adozione dello scrutinio segreto, nella disciplina del T.U. della legge comunale e provinciale, è necessaria solo per le delibere che contengano valutazioni circa qualità o capacità delle persone e non anche per quelle con cui l'Amministrazione si limiti, come nella specie, a trarre le conseguenze di un determinato comportamento della persona o di una data situazione in cui essa versi, oggettivamente considerati (cfr., *ex plurimis*, Consiglio di Stato, Sez. V, 2 aprile 1982, n. 260); che, inoltre, non era in potere del giudice adito effettuare l'"indagine di merito" - che erroneamente, quindi, si lamenta omessa - in quanto, agli effetti della ricorrenza della causa di incompatibilità in discussione, non sono sindacabili i motivi del giudizio pendente, dovendo unicamente rilevarsi il dato formale ed obiettivo di tale pendenza, che esaurisce *ex se* il presupposto dell'incompatibilità;

Omissis.